

Programma di Riduzione del Personale

Acea SpA
Acea Elabori SpA
areti a Socio Unico SpA
Acea Produzione SpA
Acea Energia SpA
Acea ATO2 SpA

M. Giannelli
Chair.

(Verbale di Accordo del 24/11/19)

M. Minci

John Muir

Indice

1. Retribuzione individuale di riferimento (R.I.R.).
2. Incentivo ordinario - Quota "A".
3. Incentivo ordinario - Quota "B".
4. Incentivo ordinario - Quota "C".
5. Campo di applicazione.
6. Trattamento complementare.
7. Clausola di garanzia.

Michele

on line

de

de bon others

PREMESSA

Il presente **Meccanismo di determinazione dell'incentivo** connesso alle procedure di riduzione del personale per le Società Acea SpA, Acea Elabori SpA, areti a Socio Unico SpA, Acea Produzione SpA, Acea Energia SpA e Acea ATO2 SpA, di cui al Verbale di chiusura ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 del 24/10/2019, si riferisce alla disciplina previdenziale vigente (requisiti anagrafici e contributivi) al momento della sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Le Parti s'impegnano ad incontrarsi per verificare le previsioni contenute nel presente documento alla luce delle modifiche in materia pensionistica c.d. «Quota 100» una volta divenute operative.

The image shows several handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the parties involved in the agreement. The signatures are fluid and vary in style, including initials and full names. They are positioned above a horizontal line, which is part of the document's layout.

1. Retribuzione individuale di riferimento (R.I.R.)

Gli elementi della retribuzione utili ai fini dell'incentivo in esame sono quelli riportati nella seguente tabella.

ELEMENTO RETRIBUTIVO	CUSGA	CUSE
MINIMO CONTRATTUALE INTEGRATO	x	
MINIMO TABELLARE INTEGRATO	x	
SUPPLEMENTO MINIMO ADP / EMOLUMENTO ADP 3	x	x
EMOLUMENTO ADP 4	x	x
ANZIANITA' DI SERVIZIO ADP	x	x
ASSEGNO AP 6^AD.V.ART.35 CCNL	x	x
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'	x	x
ASSEGNO ADP ACCORDO 23/03/2004	x	x
AUMENTI DI MERITO	x	x
EMOLUMENTO INDIVIDUALE QUADRI	x	x
EMOLUMENTO ADP 2	x	x
INDENNITA' DI FUNZIONE		
LIVELLO SALARIALE RESIDUA	x	x
LIV SALARIALE DI CATEG ADP	x	x
LIVELLI SALARIALI AP QUADRI	x	x
EMOLUMENTO ADP EX FGA	x	x
ADP EX DOGANELLA.		
ADP EX COMUNE DI ROMA	x	x
ELEMENTI SUCC. CONTR. ENTI LOCALI ACC. 01/10/2009	x	x
TURNISTI / SEMIT.: ASSEGNO USCITA DAL TURNO ESIGENZE AZIENDALI	x	x
RATEO DI 13^ MENSILITA'	x	x
RATEO DI 14^ MENSILITA'	x	x

Giulio
Domenico
Massimo
Marco
Maurizio
Paolo
Roberto
Sergio
Stefano
Tiziano

2. Incentivo ordinario - Quota "A"

"Integrazione della NASPI"

Per ogni mese previsto di percepimento della NASPI, l'Azienda corrisponderà al lavoratore un importo, pari al differenziale tra tale indennità - corrisposta dall'INPS - e quanto necessario per raggiungere il 100% della retribuzione individuale di riferimento (R.I.R.) connessa all'area contrattuale di appartenenza.

*Al
Michele
Gianluca
Davide
Daniele
Domenico
Massimo*

3. Incentivo ordinario - Quota "B"

"Trattamento aggiuntivo successivo alla NASPI"

Per ogni mese dell'eventuale periodo intercorrente tra il termine del trattamento NASPI e la data prevista di decorrenza del trattamento pensionistico (primo utile), la Società corrisponderà un importo pari al 50% della R.I.R., come sopra definita.

DR

Dr. Riccardo Manuli

DR

DR

DR

4. Incentivo ordinario - Quota "C"

"Trattamento per contributi volontari"

Per il solo personale che matura il diritto alla pensione anticipata almeno 6 mesi prima del diritto alla pensione di vecchiaia, la Società corrisponderà un importo pari al 33% della R.I.R., come definita al punto 1, per ogni mese intercorrente tra la fine del trattamento NASPI e la data di decorrenza della pensione anticipata.

Giulio Manzini
Dott. Giacomo Cavigliani
Dott. Giacomo Cavigliani
Dott. Giacomo Cavigliani
Dott. Giacomo Cavigliani

5. Campo di applicazione

a) C.d. Perimetro naturale

Lavoratori che aderiscono al programma di riduzione del personale e che risultino titolari del diritto al trattamento pensionistico entro il periodo assistito dalla NASPI, così come definito alla data del licenziamento.

b) C.d. Perimetro aggiuntivo

Lavoratori che aderiscono al programma di riduzione del personale e che risultino titolari del diritto al trattamento pensionistico entro i 36 mesi successivi al termine del periodo assistito dalla NASPI, così come definito alla data del licenziamento;

Per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) l'incentivo ("quota A", "quota B" e "quota C"), potrà essere integrato da una ulteriore quota a carattere discrezionale.

c) Esodi/Altri

Lavoratori che risultino già titolari del diritto al trattamento pensionistico alla data di uscita nonché lavoratori non rientranti nelle fattispecie sub a) e sub b); per tali lavoratori l'incentivo economico verrà valutato su base individuale, anche tenendo conto delle specifiche situazioni anagrafico-contributive.

N.B. I perimetri di cui alle lettere a) e b) sono stati adeguati a partire dal 2019 per effetto dei requisiti anagrafici stimati dall'INPS, sulla base dello scenario demografico ISTAT-Centrale, base 2007

*Carlo
Maurizio
Domenico
Giovanni
Giulio
Massimo
Pietro
Renzo
Silvana
Vittorio
Zaccaria*

acea

6. Trattamento complementare

Ai fini dell'assistenza sanitaria integrativa i lavoratori sono assimilati, per il periodo assistito dalla NASPI, ai lavoratori in servizio, con continuità dei versamenti previsti dai vigenti accordi sindacali in materia.

Pertanto la Società continuerà nel versamento della quota associativa annua e, contestualmente, gli stessi potranno accedere ai servizi previsti in polizza.

Mario Ciri

Luca De Tommasi
Davide Gori
Donatella Pellegrino
Francesco Sartori
Massimo Tassan
Massimo Vassalli

7. Clausola di garanzia

a) Perimetro naturale

Nei casi in cui, nel periodo intercorrente tra la stipula dell'accordo transattivo e il termine del percepimento della NASPI, muti la normativa previdenziale (nel senso di seguito specificato), la Società garantirà all'ex dipendente un importo lordo complessivo, pagato in un'unica soluzione, determinato dalle seguenti quote, ove applicabili:

a1. Quota "posticipio decorrenza pensione":

90% della R.I.R, come definita al punto 1, per ogni mese intercorrente tra la fine del periodo assistito dalla NASPI e la nuova data d'inizio del trattamento pensionistico.

a2. Quota "posticipio diritto pensione":

33% della R.I.R, come definita al punto 1, per ogni mese intercorrente tra la fine del periodo assistito dalla NASPI e la nuova data di maturazione del diritto.

L'eventuale differimento sia del diritto che della decorrenza della pensione darà luogo alla corresponsione di entrambe le quote previste ai precedenti punti a1 e a2.

Mario M. - 26/06/2010
Gianni G. - 26/06/2010
Francesco S. - 26/06/2010
Massimo P. - 26/06/2010
Gianni G. - 26/06/2010
Francesco S. - 26/06/2010
Massimo P. - 26/06/2010

7. Clausola di garanzia - segue

b) Perimetro aggiuntivo

Nei casi in cui, nel periodo intercorrente tra la stipula dell'accordo transattivo e la data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, così come stimato all'atto della stipula della transazione, muti la normativa previdenziale (nel senso di seguito specificato), la Società - a fronte dell'eventuale richiesta dell'interessato nell'ambito della trattativa - potrà riconoscere all'ex dipendente un importo lordo complessivo, pagato in un'unica soluzione, determinato dalle seguenti quote, ove applicabili.

b1. Quota "posticipio decorrenza pensione":

valore corrispondente all'ultimo trattamento NASPI percepito per ogni mese intercorrente tra l'inizio del trattamento pensionistico, così come stimato al momento della stipula della transazione, e quello nuovamente determinatosi.

b2. Quota "posticipio diritto pensione":

33% della R:I.R, come definita al punto 1, per ogni mese intercorrente tra la data di maturazione del diritto, così come stimata al momento della stipula della transazione, e quella nuovamente determinata.

L'eventuale differimento sia del diritto che della decorrenza della pensione come sopra stimata darà luogo alla corresponsione di entrambe le quote previste ai precedenti punti b1 e b2.

Resta inteso che dell'eventuale concessione di tale clausola di garanzia, a fronte della specifica richiesta formulata dal dipendente nell'ambito della trattativa, la Società terrà conto ai fini della determinazione complessiva della quota discrezionale dell'incentivo attribuibile al lavoratore ai sensi del punto 6.

He *OP*
Mauri *OP*
St. voto *OP*
Dm *OP*
Gi - D - M - G *OP*
Blane Ma *OP*
acea

7. Clausola di garanzia - segue

c) Riduzione periodo assistito dalla NASPI

Nel caso in cui, durante il periodo previsto di trattamento NASPI, si verificassero modifiche normative tali da determinare una contrazione della durata del trattamento in corso, senza alcuna integrazione degli importi individualmente già liquidati a titolo di incentivo complessivo, verrà corrisposto un importo lordo aggiuntivo, a copertura sia della NASPI che dei periodi di mancata contribuzione figurativa, così determinato:

- un importo pari al valore dell'ultimo trattamento NASPI percepito;
- un importo pari al 33% della R.I.R.

Entrambi gli importi saranno moltiplicati per il numero dei mesi di riduzione.

Quanto previsto al presente paragrafo troverà applicazione nei confronti dei dipendenti di cui al «Perimetro aggiuntivo» esclusivamente laddove sia stata riconosciuta la clausola di garanzia.

Muselli

Stefani *Stefani* *Stefani* *Stefani*
D'Amico *D'Amico* *D'Amico* *D'Amico*
Orsi *Orsi* *Orsi* *Orsi*
Gatti *Gatti* *Gatti* *Gatti*
Deluca *Deluca* *Deluca* *Deluca*

7. Clausola di garanzia - segue

L'interessato dovrà presentare richiesta scritta alla Società, corredata da apposita certificazione rilasciata dall'Ente pensionistico di appartenenza, con indicazione della data di decorrenza del trattamento pensionistico e di eventuali trattamenti integrativi disposti dall'INPS: ciò in quanto l'emolumento di cui alla presente clausola sarà corrisposto al netto di tali trattamenti.

L'importo verrà erogato, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di richiesta corredata della necessaria documentazione.

Mari... q
Ricco
Joe *W* *H* *OP*
Du *G* *Le*
Giulio *Carlo* *Giulio* *Carlo* *Marco* *Marco* *13*